ALLEGATO B) AL
REP. N° 7337/6183

"FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DEL TRENTINO - APS"
STATUTO

Art. 1
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita l'associazione denominata "Forum delle associazioni familiari del Trentino - APS", di seguito indicato brevemente come "Forum del Trentino", coordinamento di associazioni, movimenti ed altre organizzazioni (da qui innanzi "organismi aderenti") che svolgono attività di promozione e sostegno alla famiglia.

2. Il Forum del Trentino opera quale associazione di promozione sociale - APS - nel rispetto dell'autonomia degli organismi aderenti, valorizzandone le specificità e mantenendo un'equidistanza da ciascuno di essi.

3. Il Forum del Trentino è apartitico e non persegue fini di lucro.

4. La sua sede legale è a Trento.

5. La sua durata è prevista fino al 31 dicembre 2040, prorogabile con delibera dell'Assemblea.

Art. 2
ADESIONE AL FORUM NAZIONALE

1. Il Forum del Trentino aderisce al Forum delle Associazioni Familiari Nazionale, ne accetta integralmente lo Statuto e il Regolamento e aderisce altresì al Patto associativo.

2. L'adesione al Forum Nazionale comporta per il Forum del Trentino atteggiamenti ed azioni coerenti con le finalità statutarie e con le decisioni assunte dall'assemblea nazionale. Per il Forum provinciale del Trentino comporta altresì, tenuto conto delle peculiarità del proprio territorio, delle proprie specifiche esigenze, nonché nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la partecipazione alle attività proposte dal Forum Nazionale.

Art. 3
FINALITA'

1. Il Forum del Trentino opera nel rispetto dell'identità e dell'autonomia dei Soci, valorizzandone la specificità, per il perseguimento delle seguenti finalità di interesse generale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione, perseguendo la promozione e la salvaguardia dei valori e dei diritti della famiglia come "società naturale fondata sul matrimonio" (Costituzione Italiana, 27 dic. 1947, articoli 29, 30, 31).

2. Il Forum per lo svolgimento delle proprie attività si avvale prevalentemente dell'apporto dei volontari.

Il Forum svolge la propria attività prevalentemente in favore degli organismi aderenti, dei loro associati e delle famiglie in generale.

3. Il Forum del Trentino persegue le finalità di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
d) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
g) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
h) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
In riferimento a quanto sopra in particolare l'Associazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
- il sostegno e la promozione della partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale, sociale e politica, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona, attraverso le loro forme associative;
- il diritto ad un lavoro e ad una retribuzione che assicuri una esistenza libera e dignitosa (Cost. Italiana art. 36) e un'organizzazione tale che non ostacoli il benessere e la stabilità della famiglia;
- promozione e tutela dei diritti umani, sociali e politici, dei diritti dei consumatori, degli utenti, di cittadinanza, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco e delle banche del tempo;
- la promozione di adeguate politiche familiari che sostengano le funzioni della famiglia e tutelino i diritti dei suoi singoli e della famiglia nel suo insieme;
- il diritto fondamentale di ogni essere umano alla vita e al rispetto della propria dignità, dal concepimento alla morte naturale;
- il diritto degli anziani ad un ambiente familiare che permetta loro di trascorrere la vecchiaia in serenità;
- il diritto della famiglia, in particolare con persone portatrici di disabilità e di particolari disagi, a risposte e aiuti adeguati alle proprie particolari esigenze;
- il diritto delle famiglie dei detenuti ad un idoneo sostegno e a mantenere contatti con i propri congiunti;
- il diritto di tutti i minori ad essere educati nell'ambito della famiglia e ad avere una speciale protezione e assistenza e un ambiente educativo adatto allo sviluppo delle loro potenzialità;
- il diritto dei genitori ad essere riconosciuti come primi e principali educatori dei propri figli e a scegliere per loro liberamente l'ambiente educativo in un sistema scolastico, professionale, universitario e post-universitario teso al superamento della dispersione scolastica e al successo formativo e scolastico;
- il diritto ad un'abitazione adeguata;
- i diritti delle famiglie dei migranti alla riunione familiare attraverso l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti;

- il diritto della famiglia ad un adeguato riposo anche attraverso attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- il diritto alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e a protezione e tutela dell'ecologia umana e dell'ecosistema, nonché all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- organizzazione, gestione e promozione di attività sportive dilettantistiche.

Art. 4

OBIETTIVI E ATTIVITA'

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 il Forum del Trentino si propone di promuovere e coordinare le azioni di comune interesse degli associati secondo quanto deciso dall'Assemblea.

2. Nel perseguimento degli scopi come indicati il Forum può svolgere le seguenti attività:

a) azioni di promozione di una visione della famiglia quale soggetto attivo della comunità civile, titolare di peculiari diritti e di specifiche risorse attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

b) attività educative, culturali, artistiche, ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, ivi comprese le attività sportive dilettantistiche;

c) attività di promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti;

d) attività per la promozione dell'adozione e dell'affido;

e) offerta di servizi strumentali e sussidiari ai propri soci ed ai soggetti ed enti aderenti alla propria rete;

f) stabilisce rapporti con le istituzioni civili, locali, nazionali e sovranazionali, in materia di politica familiare, con una propria rappresentanza;

g) cooperazione e collaborazione con organismi aventi finalità analoghe;

h) denuncia di situazioni e azioni inadeguate e/o contrarie agli interessi e alle aspirazioni della famiglia;

i) assunzione di iniziative d'intervento culturale, di azione sociale e proposta politica a promozione e tutela della soggettività familiare;

l) pubblicazione di periodici, ricerche e studi sulla trasformazione della società ed altre attività di formazione dei diversi soggetti familiari in funzione di un più adeguato ruolo educativo ed una partecipazione attiva della famiglia alla vita della società in trasformazione nonché assunzione di ogni tipo di iniziativa considerata valida ed efficace per il perseguimento delle finalità statutarie;

m) promozione di partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni;

n) erogazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di servizi a favore dei soci;

o) promozione delle relazioni tra i soci e di azioni di coordinamento, tutela, rappresentanza nel comune interesse degli associati;

p) fornitura di assistenza tecnica ai propri soci, valutandone l'impatto sociale delle azioni poste in essere dagli stessi.

3. Il Forum provinciale, tenuto conto delle proprie risorse anche volontarie e gratuite, potrà inoltre realizzare attività aggiuntive, specificamente individuate dal Consiglio direttivo, siano esse secondarie o strumentali rispetto alle finalità esplicitate.

Art. 5
ASSOCIAZIONI E ORGANISMI ADERENTI

1. Possono aderire al Forum del Trentino come Soci le associazioni, i movimenti e le altre organizzazioni che ne condividano finalità e obiettivi e che dimostrino, attraverso lo statuto o le loro attività concrete, un fattivo impegno per la famiglia e la promozione dei suoi diritti, e/o l'intervento ad ogni livello su situazioni di svantaggio e disagio.

2. Le associazioni, i movimenti e le altre organizzazioni che intendono aderire al Forum del Trentino devono redigere e presentare domanda al Presidente, allegando delibera conforme del proprio organo istituzionale competente.

3. Il Presidente, eventualmente coadiuvato da apposita commissione costituita da 1 o più membri del Consiglio Direttivo, acquisirà le informazioni ritenute necessarie, farà eventuali verifiche, e porterà la domanda, corredata dalle informazioni raccolte, alla prima Assemblea utile per sottoporla agli associati.

4. L'ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda da parte dall'Assemblea. L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato e contro di esso è ammesso ricorso all'Assemblea, la cui decisione è inappellabile.

5. Agli organismi aderenti è richiesta una quota annuale a titolo di sostegno delle attività dell'Associazione.

Art. 6
OSSERVATORI

1. Possono aderire al Forum provinciale del Trentino come Osservatori, partecipando alle Assemblee senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo le Associazioni e gli Organismi che, pur rispondendo alle caratteristiche indicate all'art.5, non vogliono o non possono aderire come soci, ma desiderano mantenere un rapporto stabile e continuativo e collaborare alle iniziative di comune interesse.

2. La domanda di adesione come osservatore deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo, il quale, acquisite eventuali informazioni deciderà a proprio insindacabile giudizio sull'accoglimento o il rigetto di tale domanda.

3. Agli Osservatori non è richiesto il pagamento di alcuna quota.

4. Ove un Osservatore dovesse in un secondo momento acquisire i requisiti per divenire socio e lo desiderasse, potrà presentare domanda ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

5. L'Osservatore potrà in qualsiasi momento chiedere di perdere tale qualità comunicandolo per iscritto al Consiglio Direttivo che ne prenderà atto. Potrà altresì essere allontanato dal Forum con decisione inappellabile del Consiglio Direttivo ove si rendesse responsabile di azioni contrarie allo Statuto del Forum del Trentino o comunque in contrasto con le finalità dello stesso o con le decisioni assunte dagli organi direttivi.

Art. 7
PERDITA DELLA QUALITA'DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni volontarie presentate al Presidente;

b) per morosità: chi non provvede per due annualità consecutive al pagamento della quota annuale si considera escluso di diritto;

c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea, contro il socio che commette

azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento dell'Associazione o comunque in contrasto con le finalità della stessa o con le decisioni assunte dagli organi associativi.

Art. 8
OBBLIGHI DEI SOCI

1. Il Forum del Trentino ha struttura democratica ed opera con finalità coerenti con il Forum Nazionale.

2. L'adesione al Forum del Trentino comporta per gli organismi aderenti accettazione dello Statuto, coerenza con le finalità statutarie e con le decisioni associative di azioni, attività e comportamenti operativi, realizzazione di attività adeguate alle esigenze delle famiglie, puntuale assolvimento degli oneri e degli adempimenti associativi e dei versamenti delle quote associative.

3. Nessun socio può utilizzare per fini privati le strutture e l'immagine del Forum del Trentino.

4. Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri e i rapporti tra gli organi associativi e i soci sono ispirati ai principi di condivisione, solidarietà e sussidiarietà.

5. L'adesione non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione, né al diritto di ricevere eventuali utili o avanzi di gestione, anche in forma indiretta o differita, mentre obbliga al pagamento della quota associativa annuale che non potrà essere rimborsata.

6. I dati personali dei soci vengono utilizzati solamente per le attività e finalità dell'associazione.

7. L'eventuale mancata accettazione della domanda di adesione a livello nazionale o la delibera di decadenza ai sensi dell'art. 6.5 dello Statuto nazionale comportano l'esclusione del socio anche dai livelli territoriali.

Art. 9
ANNO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla predisposizione del bilancio (nella forma del rendiconto finanziario per cassa in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro), da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 10
ORGANI ASSOCIATIVI

1. Sono organi sociali:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30, punto 2 del Codice del Terzo settore;

e) l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;

f) il Collegio di Garanzia previsto dall'art. 19.

2. Tutte le cariche elettive hanno durata triennale.

3. Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente, così come ogni prestazione personale e spontanea. E' previsto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni d'ufficio.

Art. 11
RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI SOCIALI

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 12
L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta dai Presidenti di ciascun organismo aderente o da loro delegati, se possibile permanenti, muniti di delega scritta. In caso di impedimento del Presidente o del suo delegato il Presidente dell'organismo aderente può conferire delega scritta ad altro socio. Ciascun socio può ricevere 1 sola delega.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto. Tale diritto può essere esercitato solo da coloro che sono in regola con il versamento delle quote annuali.

3. Possono partecipare senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente del Forum a titolo di esperti.

4. L'Assemblea è presieduta da persona eletta di volta in volta su proposta del Presidente tra i rappresentanti dei soci.

5. Spetta al Presidente dell'Assemblea controllare la regolarità della convocazione e delle deleghe, nonché verificare il diritto di partecipazione al voto.

6. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Forum del Trentino mediante avviso scritto ovvero a mezzo fax o posta elettronica spedito alla sede legale di ogni socio almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione ovvero 7 (sette) giorni prima in caso di motivata urgenza e contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare.

7. Oltre a quanto stabilito dal presente statuto e dalla legislazione vigente, l'Assemblea deve essere convocata quando almeno un terzo degli enti aderenti presenti richiesta scritta e motivata al Presidente del Forum del Trentino. La relativa riunione deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 13
ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno 1 volta all'anno.

2. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza, direttamente o in delega ad altro socio, di almeno la metà degli organismi aderenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto di essi.

3. L'Assemblea nelle decisioni di competenza ricerca sempre la più ampia convergenza tra gli organismi aderenti e le sue deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

4. L'Assemblea ordinaria, oltre a quanto previsto dalla legge:

a) stabilisce le linee programmatiche generali e le attività specifiche del Forum del Trentino;

b) elegge il Presidente del Forum del Trentino, il Consiglio Direttivo e il Collegio di garanzia;

c) stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e procede alla loro elezione;

d) elegge l'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui

all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
e) elegge l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
f) approva la relazione del Presidente sull'attività svolta e i bilanci preventivo e consuntivo;
g) approva il preventivo ed il programma annuale di massima delle attività del Forum del Trentino;
h) delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni;
i) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, la quota sociale annuale;
l) compie tutti gli atti necessari al perseguimento delle finalità associative di interesse generale e al conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto e su quant'altro demandatole dalla legge, dallo statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

5. Il verbale dell'Assemblea ordinaria, con il resoconto dei lavori assembleari, deve essere approvato nella riunione successiva dell'Assemblea, sarà riportato nell'apposito libro verbali e deve essere firmato dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea.

6. Ogni socio ha il diritto di consultare il libro verbali e di trarne copia.

7. E' prevista la possibilità che un organismo aderente, motivando le ragioni della sua scelta, si astenga dal collaborare all'attuazione di un'iniziativa decisa dall'Assemblea. In tal caso l'iniziativa verrà riferita non genericamente al Forum del Trentino, bensì agli organismi che aderiscono a tale iniziativa con la specificazione "membri del Forum delle associazioni familiari del Trentino". Sarà compito del Consiglio Direttivo attuare detta iniziativa.

Art. 14
ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto, sullo scioglimento del Forum, sull'eventuale devoluzione del Patrimonio secondo l'art. 27 del presente Statuto nonché su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza.

2. Salvo quanto previsto agli articoli 27 e 28 del presente statuto, rispettivamente per lo scioglimento e per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi (2/3) degli associati, presenti direttamente o per delega ad altro socio, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti direttamente o per delega ad altro socio, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio non può avere più di una delega.

3. Il verbale dell'Assemblea straordinaria, con il resoconto dei lavori assembleari, deve essere approvato nella riunione successiva dell'Assemblea, sarà riportato nell'apposito libro verbali e deve essere firmato dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea.

4. Ogni socio ha il diritto di consultare il libro verbali e di trarne copia.

Art. 15
PRESIDENTE DEL FORUM

1. Il Presidente del Forum provinciale del Trentino:
a) è eletto dall'Assemblea tra i rappresentanti dei soci, dura in carica tre anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi;

b) ha la rappresentanza legale del Forum del Trentino in ogni ambito e sede e firma gli atti;
c) cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
d) su autorizzazione del Consiglio Direttivo, compie tutti gli atti giuridici che impegnano il Forum del Trentino ed in particolare stipula convenzioni, contratti e può rilasciare procure;
e) assume gli atti urgenti quando non sia possibile convocare il Consiglio Direttivo, comunicandoli ad esso per la ratifica alla prima seduta utile;
f) presiede il Consiglio direttivo, convoca lo stesso e l'Assemblea dei soci sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
g) riferisce all'Assemblea dei soci ed al Consiglio Direttivo sulle attività del Forum;
h) assegna le deleghe ai Consiglieri, sentito il Consiglio direttivo.
2. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Presidente e/o legale rappresentante di uno degli organismi aderenti, incarichi negli organi direttivi e di controllo di partiti e movimenti politici e sindacali, incarichi istituzionali elettivi a livello europeo, nazionale, regionale e provinciale, nonché con incarichi elettivi nelle Amministrazioni dei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti.
3. Il Presidente può, per singoli atti ed a tempo determinato, delegare i suoi poteri al Vicepresidente.

Art. 16
CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal:
a) Presidente del Forum provinciale del Trentino;
b) da 6 o 8 membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i rappresentanti dei soci.
2. Il consiglio direttivo, acquisito il parere del Presidente, elegge tra i propri membri il Vice Presidente del Forum del Trentino e il Tesoriere.
3. Esso compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea o al Presidente ed in particolare ha il compito di:
a) attuare e realizzare le linee programmatiche e le delibere dell'Assemblea dei soci;
b) dirigere e coordinare l'attività del Forum del Trentino;
c) predisporre il bilancio consuntivo d'esercizio e il preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
d) inoltrare all'Assemblea, con il proprio parere, le domande di adesione al Forum del Trentino;
e) coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti;
f) tenere i rapporti con i soci;
g) curare la tenuta dei libri sociali del Forum del Trentino;
h) deliberare lo svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
i) deliberare la costituzione di commissioni e gruppi di lavoro;
l) redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento del Forum da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
m) proporre all'Assemblea l'importo della quota associativa annuale;
n) decidere in merito ad eventuali rapporti di lavoro con dipendenti, oltre

che con collaboratori e consulenti esterni;
o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento del Forum provinciale del Trentino.

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

5. Il Consiglio Direttivo designa al suo interno un membro con funzioni di Segretario che cura la redazione dei verbali delle sedute degli organi associativi e i compiti che gli saranno assegnati, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce, tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario od opportuno ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

7. Il Consiglio direttivo, nelle decisioni di competenza, ricerca sempre la più ampia convergenza tra i suoi componenti; delibera a maggioranza semplice con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente del Forum del Trentino o, nel caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente.

9. Il Consigliere, dopo tre assenze consecutive non giustificate, decade e gli subentra il primo dei non eletti. Il consigliere dichiarato decaduto può ricorrere al Collegio di garanzia.

10. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più componenti del Consiglio direttivo, viene nominato il primo dei non eletti; in mancanza il Presidente convocherà l'assemblea per l'elezione del componente da sostituire.

11. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede del Forum.

12. Ogni socio ha il diritto di prendere visione del libro verbali e di estrarne copia previa richiesta scritta.

Art. 17
ORGANO DI CONTROLLO
COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 a 5 membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi, su proposta del Consiglio Direttivo, scelti non necessariamente fra gli associati.

2. L'Organo di controllo rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice

civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile, nei casi di cui all'art. 30 comma 6 del Codice del Terzo Settore, accompagnando con una propria relazione anche i bilanci o i rendiconti annuali da sottoporre all'assemblea;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio;

g) indire l'Assemblea straordinaria in caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo.

2. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18
ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente eletto dall'Assemblea non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Esso non può ricoprire altre cariche all'interno del Gruppo.

Art. 19
COLLEGIO DI GARANZIA

1. Il Collegio di garanzia è composto da tre membri eletti dall'Assemblea ed ha funzioni di garanzia e di tutela delle prerogative dei soci. Al suo interno

elegge un membro con funzioni di presidente.

2. Interviene, sia su propria iniziativa, che su ricorso delle parti, per dirimere eventuali controversie sorte fra gli organi associativi, fra i soci o fra questi e gli organi del Forum del Trentino.

3. Qualora, per dimissioni o altre cause, decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, l'Assemblea provvede alla sostituzione procedendo ad una nuova nomina.

4. I membri del Collegio di garanzia devono essere indipendenti ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno del Forum.

5. Il Collegio di garanzia ha diritto di accesso alla documentazione del Forum rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

Art. 20

IL TESORIERE

Il Tesoriere, nominato all'interno del Consiglio Direttivo, studia e propone le strategie e le iniziative in merito all'amministrazione ed al reperimento delle risorse economiche del Forum.

Presenta e propone all'Assemblea dei Soci la relazione di bilancio e il preventivo di spesa.

Art. 21

ELEZIONE DEGLI ORGANI

1. La votazione relativa all'elezione degli organi statutari avviene a scrutinio segreto.

2. Il Presidente viene eletto in prima votazione con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza qualificata, si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati; risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato più giovane.

3. Per l'elezione dei Consiglieri si possono esprimere quattro preferenze. Vengono eletti i sei o gli otto candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, risultano eletti i candidati più giovani. Possono candidare alla carica di consigliere i rappresentanti provinciali degli organismi aderenti, o altro soggetto previamente designato dagli organismi medesimi.

4. I componenti del Consiglio direttivo decadono per dimissioni o per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive. In caso di decadenza subentra il primo dei non eletti.

Art. 22

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Il Forum del Trentino per esprimere i valori e le ricchezze delle realtà locali, può dotarsi di Organismi a livello territoriale che, nel perseguimento degli obiettivi del Forum del Trentino interloquiscono con una propria rappresentanza con le istituzioni locali in materia di politiche familiari, con ogni conseguente azione sul territorio.

Art. 23

ORGANIZZAZIONE TEMATICA

Il Forum del Trentino, con riferimento a particolari tematiche, può dotarsi di Gruppi di lavoro che studiano, ricercano, approfondiscono le tematiche loro demandate.

Art. 24

FINANZIAMENTO

1. Il patrimonio del Forum del Trentino è costituito dai beni mobili e immobili, dai titoli e valori di sua proprietà.

2. Esso trae le sue risorse economiche, sia per il suo funzionamento che per lo svolgimento della sua attività, da:

a) quote e contributi dei soci;

b) lasciti, donazioni, legati, contributi di natura non corrispettiva;

c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di istituzioni ed Enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;

g) proventi dalle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali dei soci e di terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

m) proventi da attività d'interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 25
LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. Il Forum deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il Forum deve altresì tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione se nominato.

3. Il Forum deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 26
DIVIETO DI RIPARTO E AVANZI DI GESTIONE

1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

2. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto e non potranno in alcun caso essere distribuiti fra gli organismi aderenti.

Art. 27
SCIOGLIMENTO

1. L'eventuale scioglimento del Forum delle associazioni familiari del Trentino è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di 2/3 dei soci sia

in prima che in seconda convocazione.

2. Con la medesima delibera l'Assemblea straordinaria dei soci provvederà alla nomina del liquidatore determinandone poteri e compensi.

3. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore e delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, in favore di enti del Terzo settore aventi finalità analoghe.

Art. 28

MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche al presente Statuto, proposte dal Consiglio direttivo e/o da almeno un quinto dei Soci, devono essere approvate dall'Assemblea dei soci con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi degli aventi diritto.

Art. 29

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al codice civile, alla legge n. 383 del 2000 come modificata dal d.lgs. 3 luglio 2017 n.117, al Codice del Terzo settore ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico (art. 22, comma 1, Dgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 68 - ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89). Certifico io sottoscritto, Dottor Luigi Rivieccio, Notaio in Pergine Valsugana, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trento e Rovereto, mediante apposizione al presente file (riprodotto unitamente alla presente certificazione in complessive diciassette facciate su numero nove fogli e trasposto su supporto informatico) della mia firma digitale, che la presente copia è conforme al documento originale analogico, firmato a norma di legge che si rilascia ad uso consentito. Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico "sostituisce quella originale". Pergine Valsugana, Via Francesco Petrarca n. 84. File firmato digitalmente dal Notaio Luigi Rivieccio